

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

II SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, costituito dai magistrati:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) Dott. Francesco Paolo Pizzo | Giudice a latere |
| 3) Dott.ssa Graziella Luparello | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di prevenzione n. 59/2012 R.M.P.,

decidendo sulla proposta di applicazione ad AA, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, depositata il 18.09.2012; sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 05 novembre 2012;

OSSERVA

La proposta di applicazione della misura di prevenzione personale di cui in premessa si fonda sull'asserita pericolosità sociale del prevenuto, attinto, nell'ambito del procedimento penale n. 13273/08 R.G.N.R., dalla sentenza di condanna n. 620/2011 emessa dal G.I.P. di Palermo in data 03.06.2011, con cui, all'esito del giudizio abbreviato, lo stesso è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., aggravato, tra l'altro, dal ruolo di "vice capo" rivestito nel corsorio criminale.

Evidenzia la Difesa, di contro, la non definitività della sentenza menzionata, la sua avvenuta modificazione *in melius*, nel giudizio di secondo grado, con l'attribuzione al proposto del ruolo di mero partecipe all'associazione mafiosa, nonché l'assenza di precedenti condanne in capo allo stesso.

Orbene, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione richiesta è, in primo luogo, la sussunzione del prevenuto in una delle categorie soggettive di cui all'art. 4 del D. L.vo n. 159/2011, tra le quali, alla lett. a) dell'unico comma, è annoverata quella degli appartenenti, da inferirsi almeno a livello indiziario, all'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p.

Il tasso probatorio richiesto a detti fini sussuntivi è imperniato, dal legislatore, intorno al concetto di indizio, con il quale non ci si intende certo riferire alla prova logica alla base di un giudizio induttivo, contrapposta alla prova diretta fondante un giudizio deduttivo. Invero, la locuzione di "indiziato", com'è evidente dal contesto normativo di riferimento, in cui il profilo discrezionale tra prova logica e prova diretta non avrebbe alcun senso, allude dunque alla "intensità" della capacità probatoria di un elemento, che non deve necessariamente superare il ragionevole dubbio, come richiesto nel giudizio sulla responsabilità penale, né tanto meno ammantarsi del crisma della gravità, come postulato in sede cautelare personale.

Pertanto, se la soglia probatoria richiesta, ai fini della applicazione della misura di prevenzione *de qua*, è quella dell'indizio non altrimenti declinato, è ragionevole ritenere che la prescritta valutazione indiziaria vale a proscrivere, dall'ambito decisionale sulla appartenenza all'associazione mafiosa, le elucubrazioni semplicemente congetturali, di spessore diafanico, e a forgiare, *ex adverso*, un giudizio basato su concreti ed oggettivi elementi di fatto, idonei a trascendere il piano del puro sospetto, affidato al mero intuizionismo giudiziale (cfr., sulla demarcazione tra l'indizio - *ex art. 4, lett. a) d. l.vo cit. -* e il sospetto, Cass., sent. n. 7937/2010).

Ciò premesso, nel caso di specie, l'ipotesi di appartenenza del prevenuto all'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p. ha superato il vaglio del giudizio cautelare (vd. ordinanza custodiale emessa dal Gip di Palermo in data 20.09.2010, allegata alla proposta di prevenzione in esame) e del giudizio sulla responsabilità (vd. la citata sentenza di condanna n. 620/2011 emessa dal G.I.P. di Palermo in data 03.06.2011), sia pure, con riferimento a quest'ultimo, con divergenti – quanto

irrilevanti - valutazioni, nel grado di appello, sul ruolo assolto dallo stesso nella gerarchia associativa.

In ogni caso, a prescindere dalle valutazioni operate, in altre sedi giudiziarie, sull'appartenenza all'associazione mafiosa da parte di AA, questo giudice, formulando un proprio autonomo giudizio sull'appartenenza del proposto al predetto sodalizio criminale, non può considerare prive di significatività indiziaria le dichiarazioni convergenti, riportate sia nella sentenza di primo grado menzionata, sia nell'ordinanza cautelare, promananti dai collaboratori di giustizia, *ex* appartenenti a Cosa Nostra, Di Gati Maurizio, vertice provinciale agrigentino dal 2000 al 2003, e Sardino Giuseppe, organicamente inserito nella famiglia mafiosa di Naro.

I collaboratori, infatti, delineano con tinte nette l'appartenenza del prevenuto all'associazione mafiosa, alla quale lo stesso avrebbe apportato in modo stabile ed efficiente il proprio contributo. AA, infatti, è indicato da Di Gati come collettore delle tangenti estorsive versate dalle imprese di Castrolibero, ma anche come colui che, con piglio tentacolare, intratteneva rapporti con l'allora Sindaco di Castrolibero, XX, di cui, insieme a YY, asserito vertice di Cosa nostra a Castrolibero, era fido consigliere in materia di gestione dei lavori pubblici nel territorio di riferimento. AA, inoltre, secondo le dichiarazioni dei due collaboratori, è colui che presenzia a tutti gli incontri delle famiglia mafiose locali finalizzati all'assunzione di deliberazioni afferenti gli interessi economici di Cosa Nostra nella realizzazione di importanti iniziative commerciali (costruzione dei capannoni del mercato ortofrutticolo, del centro commerciale e del lago artificiale, tutti insistenti nel territorio di Castrolibero).

E' significativo come, sia Di Gati, che Sardino, riconoscano ad AA un ruolo vicario, nell'ambito della famiglia mafiosa di Castrolibero, rispetto al capo famiglia, indicato nel predetto YY, al quale sarebbe legato da uno stretto rapporto fiduciario che ha comportato, di fatto, in conseguenza dell'età avanzata di quest'ultimo, il personale primato del proposto in quel territorio.

Ora, senza volere indulgere, in questa sede, nella riepilogazione della elaborazione pretoria sul vaglio di credibilità dei "pentiti" e di attendibilità delle loro dichiarazioni, nonché sulla riscontrabilità reciproca, *ex* art. 192, comma 3^a, c.p.p. delle loro asserzioni accusatorie, attese le premesse sulla soglia probatoria sufficiente ai nostri fini, non si può fare a meno, tuttavia, di notare come la convergenza delle dichiarazioni rese dai due collaboratori sul conto di AA non possono non integrare quello spessore indiziario richiesto ai fini della sussumibilità del prevenuto nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) del decreto legislativo n. 159/2011.

Ritenuta, dunque, "provata", a fini della prevenzione, l'appartenenza di AA al sodalizio mafioso, si tratta, altresì, di verificare la sua pericolosità sociale, suscettibile di sterilizzazione o, comunque, di contenimento con l'applicazione della misura richiesta.

Detto presupposto, peraltro, stante la funzione prevenzionistica delle misure *ante delictum*, deve potersi qualificare in termini di attualità, essendo distonica rispetto ad una logica preventiva l'applicazione di misure di prevenzione dirette a soggetti la cui pericolosità si sia esaurita nel tempo passato.

Sul punto è interessante rilevare come la giurisprudenza antecedente l'entrata in vigore del c.d. codice antimafia appaia incline a diluire il presupposto della pericolosità in quello dell'appartenenza all'associazione mafiosa, ritenendo che il vincolo sociale possa fondare una presunzione di perdurante pericolosità, cedevole soltanto di fronte alla prova positiva della risoluzione del rapporto societario (Cass., sent., n. 499/2008: "*Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative*").

Tale conclusione, oltre ad essere avallata dalle massime di esperienza, che inducono ad escludere la recedibilità *ad nutum* dall'associazione mafiosa e la tendenziale "eternità" del vincolo

associativo, vanta il pregio della coerenza analogico-sistematica rispetto alla disciplina normativa delle misure cautelari e delle misure di sicurezza in materia di reità mafiosa.

Invero, il riconoscimento legislativo del menzionato schema induttivo è costituito dall'art. 275, comma 3[^], c.p.p., che, in materia di misure cautelari personali, presume, sia pure *iuris tantum*, la sussistenza delle esigenze cautelari in capo ai soggetti indagati, tra l'altro, di reati di mafia (*id est*, i delitti menzionati nell'art. 51, co. 3[^] bis, c.p.p.), nonché dall'art. 417 c.p., che prevede, nell'ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 416 *bis* e 416 *ter* c.p., l'applicazione obbligatoria di una misura di sicurezza, sulla base della presunzione, sia pure semplice, di pericolosità sociale del reo.

Invero, con riferimento all'art. 275 citato, sostiene la Corte di cassazione (*ex aliis*, sent. n. 46060/2008) che *“In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando **sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità**”*.

Sintonica la giurisprudenza di legittimità formatasi intorno all'istituto presuntivo di cui all'art. 417 c.p., ad avviso della quale *“Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità”* (*ex multis*, Cass. n. 7196/2011).

Tali argomentazioni di natura presuntiva, elaborate e positivizzate in materia di criminalità organizzata, hanno senz'altro valenza epidittica *a fortiori* nel diverso ambito procedimentale penale delle misure di prevenzione, la cui applicazione non presuppone né i gravi indizi di colpevolezza postulati in sede cautelare personale, né il superamento del ragionevole dubbio sulla colpevolezza richiesto in sede di condanna, ma meri indizi, sia pure ancorati ad elementi di fatto, della pericolosità sociale del prevenuto.

Ciò posto, è da rilevare come l'entrata in vigore del c.d. codice antimafia, legittimando l'applicazione delle misure di prevenzione alle persone indiziate di appartenere all'associazione mafiosa *“quando siano pericolose per la sicurezza pubblica”* (art. 6 d. l.vo n. 159/2011), potrebbe sollecitare una riconsiderazione del binomio genetico tra appartenenza mafiosa e pericolosità sociale, prescrivendo che alla valutazione indiziaria del vincolo associativo segua un autonomo e separato giudizio di pericolosità sociale, quasi che tra l'appartenenza mafiosa e la pericolosità sociale possa annidarsi un interstizio logico, nel quale chi contribuisce stabilmente alla vita di una associazione dedita alla commissione di delitti con la forza della intimidazione possa, al contempo, non essere socialmente pericoloso.

In verità, che la norma di cui all'art. 6 cit. possa spiegare un così consistente effetto ossimorico rispetto alla premessa soggettiva dell'appartenenza mafiosa è dubitabile.

Di contro, ad un esame più attento della novella, l'assunto normativo sembra inserirsi pienamente nel solco della ricordata giurisprudenza, che, coerentemente – del resto – con la natura relativa della presunzione “cautelare” di cui all'art. 275, comma 3[^], c.p.p. e di quella “di sicurezza” di cui all'art. 407 c.p., ha sempre riconosciuto la valenza controvertibile della presunzione di pericolosità dell'indiziato di appartenenza alla mafia, fondata sulla eventuale sussistenza di elementi positivi sintomatici della risoluzione del rapporto associativo (recesso, esclusione,

scioglimento della società criminale).

Pertanto, l'art. 6 cit. è da considerarsi nient'altro che la positivizzazione del carattere meramente relativo della predetta presunzione, con esclusione di ogni biasimevole sovrapposizione, con suggestione sinonimistica, tra il piano dell'appartenenza mafiosa e quello della pericolosità.

Da ciò è possibile inferire ulteriormente che l'applicazione di una misura di prevenzione continua ad essere preclusa soltanto dalla emergenza di elementi positivi dai quali indurre che, al momento del pronunciamento del giudice, la persona proposta non è più pericolosa.

Inoltre, anche a volere ammettere, contrariamente ad ogni evidenza logica, che il legislatore del 2011 riconosca la astratta configurabilità di uno stato di appartenenza alla mafia scevra di immediati risvolti di pericolosità, nel caso di specie non solo non emergono elementi di fatto idonei a confutare la presunzione di pericolosità *de qua*, ma sussistono elementi oggettivi sui quali fondare un giudizio positivo, affrancato dal supporto induttivo offerto dalla presunzione, di pericolosità del proposto.

A tal uopo è sufficiente ripercorrere le asserzioni dei collaboranti per delineare il ruolo concretamente assolto dal prevenuto nel sodalizio criminale. Infatti, indipendentemente dalla formale collocazione gerarchica ravvisata dai giudici del merito nell'ambito dell'organigramma associativo, è innegabile che AA non appare come mero esecutore di determinazioni assunte dagli organi deliberanti dell'associazione, ma è egli stesso a partecipare alle sedute associative, anche di rilevanza provinciale, e a concorrere alle determinazioni afferenti la gestione delle più importanti iniziative economiche nel territorio di Castrolibero.

Egli è indicato come il collettore delle tangenti estorsive versate dagli imprenditori locali e come il canale privilegiato per il dialogo con le istituzioni comunali di Castrolibero al fine di assicurare l'ingerenza della mafia negli appalti pubblici e in quelli privati, di rilevante interesse collettivo, in quell'area dell'agrigentino.

Inoltre, è significativa la capacità di conversione operativa che Di Gati attribuisce ad AA, che, dopo averlo sostenuto durante il suo comando a livello provinciale, non esita a fornire il proprio contributo al sodale Falsone Giuseppe, quando questi, nel 2003, comincia a soppiantare al vertice lo stesso Di Gati.

Pertanto, indipendentemente dalla sorte giudiziaria di alcuni dei protagonisti dell'associazione mafiosa nell'agrigentino, è certo che, per la capacità di autoguarigione di Cosa Nostra rispetto agli insulti processuali e penitenziari, la società criminosa cui AA appartiene deve considerarsi tutt'ora esistente, né risulta che da essa il predetto abbia mai receduto.

Del resto, la duttilità del proposto nell'adattarsi, con disinvoltura anfibia, alle novità associative afferenti i livelli provinciali, la sua abilità nell'intrattenimento delle relazioni con organi istituzionali, la sua capacità di controllo o comunque di ingerenza nella gestione dei principali appalti pubblici e privati dimostrano icasticamente la sua concreta e perdurante pericolosità sociale.

Per tali ragioni, la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno deve considerarsi fondata e deve essere accolta.

P.T.M.

Visti gli artt. 4 e ss. D. L.vo n. 159/2011

APPLICA

ad AA la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Castrolibero per la durata di anni cinque;

PRESCRIVE

allo stesso di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera oltre le ore ventuno e di non uscire di casa la mattina prima delle ore sei senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di

pubblica sicurezza, di non detenere e di non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

IMPONE

ad AA l'obbligo di versare, presso la Cassa delle Ammende, la somma di €. 2.000,00 a titolo di cauzione, nel termine di trenta giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura personale.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Questore per l'esecuzione, oltre che notificato all'interessato.

Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio dell'08 novembre 2012

Il Presidente
Giuseppe Lupo

Il Giudice est.
Graziella Luparello